



GRUPPO CONSILIARE
LEGA SALVINI PIEMONTE – ALESSANDRIA

MOZIONE : TUTELA DEL COMMERCIO LOCALE

Premesso che:

il D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 portante “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.” all'art.1 comma 4 ha tra l'altro disposto che: “Per le finalità indicate dall'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il comune, d'intesa con la regione, sentito il competente soprintendente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, può adottare deliberazioni volte a delimitare, sentite le associazioni di categoria, zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui è vietato o subordinato ad autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, l'esercizio di una o più attività di cui al

presente decreto, individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. I Comuni trasmettono copia delle deliberazioni di cui al periodo precedente alla competente soprintendenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministero dello sviluppo economico, per il tramite della Regione. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero dello sviluppo economico assicurano congiuntamente il monitoraggio sugli effetti applicativi delle presenti disposizioni.”

Vista:

la proposta di legge 362 depositata alla Camera dei deputati denominata “Istituzione e disciplina delle zone del commercio nei centri storici” che intende quindi garantire lo sviluppo dei centri storici attraverso la valorizzazione della qualità e delle tradizioni degli esercizi commerciali, al fine di caratterizzare le realtà dei territori locali, salvaguardandoli dal rischio di degrado ed incuria.

A tal fine l’articolo 1, in conformità ai principi di cui alla direttiva 2006/123/CE, disciplina un regime di autorizzazione per l’esercizio delle attività commerciali ubicate in zone all’interno dei centri storici, a garanzia degli obiettivi di interesse generale di tutela dell’ambiente e dei consumatori, dell’ordine pubblico, della sicurezza e dell’incolumità pubblica, della sanità pubblica e della conservazione del patrimonio nazionale

storico, artistico e culturale. L'articolo 2 affida ai comuni la predisposizione di un elenco di zone ubicate all'interno dei centri storici nelle quali l'insediamento, l'apertura, l'ampliamento di superficie, il mutamento di settore merceologico, il trasferimento di sede e il subingresso degli esercizi commerciali sono soggetti al rilascio di un'autorizzazione da parte dello sportello unico per le attività produttive. L'articolo 3 detta i criteri per la predisposizione da parte dei comuni dell'elenco, che è adottato sulla base degli strumenti e dei programmi stabiliti dalle regioni.

Rilevato che:

Il Comune di Genova ed il Comune di Venezia a titolo esemplificativo hanno adottato misure efficaci tramite delibere comunali per contrastare fenomeni di degrado sociale finalizzate a regolamentare l'esercizio di attività economiche ai fini della loro compatibilità con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale dei propri centri storici;

In maniera significativa, con riferimento alle peculiarità della Città di Alessandria, il Comune è chiamato alla temperata tutela dei caratteri ambientali e del tessuto storico-culturale della Città, anche in considerazione della necessità di presidiare lo sviluppo dei flussi turistici;

nello specifico appare urgente un generale contrasto al degrado contro i fattori suscettibili di recare lesione di interessi generali, quali la salute pubblica, la civile convivenza, il decoro urbano, il paesaggio urbano

storico, la tutela dell'immagine e dell'identità storico-architettonica della città.

Dato atto che:

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 /118 / 180/ 18100 del 20/06/2019 è stato istituito l'albo delle Botteghe Storiche del Comune di Alessandria che comprende gli esercizi commerciali, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e le imprese artigianali con sede nel territorio comunale e che abbiano esercitato la stessa attività da almeno 40 anni. Questi esercizi sono considerati un bene di interesse collettivo che fa parte del patrimonio della Città di Alessandria, rappresentando un intrinseco valore storico e culturale nel tessuto urbano e nel vissuto quotidiano dei cittadini come luoghi della memoria, patrimonio di professionalità e tradizioni, ma anche per lo shopping e di richiamo turistico e, come tali, riconosciuti meritevoli di particolare rilievo.

Tale regolamento per l'istituzione delle botteghe storiche con la conseguente realizzazione di percorsi turistici attuati in collaborazione con Alexala, nonché la creazione ed istituzione del Duc di Alessandria, ovvero modelli innovativi di governance e sviluppo del territorio che sono promossi dalla Regione Piemonte quali ambiti territoriali nei quali gli enti pubblici, i cittadini, le imprese e le formazioni sociali sono in grado di fare del commercio un fattore di innovazione, integrazione e valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio per accrescere l'attrattività, rigenerare il

tessuto urbano e sostenere la competitività delle imprese commerciali, anche attraverso interventi integrati per lo sviluppo dell'ambiente urbano, rappresentano ad oggi solide iniziative per promuovere e sostenere efficacemente il commercio di vicinato.

Considerato inoltre che:

molti contesti urbani della nostra Città, interessati anche da flussi turistici, sono altresì connotati da complessi architettonici di interesse culturale, la cui scala architettonica è tale da imprimersi nella morfologia urbana, divenendo l'elemento di misura dei percorsi e degli spazi cittadini, e che le modalità di esercizio del commercio, qualora in contrasto, oltre che con la corretta conservazione, anche con la salvaguardia dell'aspetto e del decoro dei beni e del significato culturale da essi rappresentato, potrebbero recare pregiudizio alle esigenze di tutela del patrimonio culturale;

vada dato valore al commercio di prossimità e ad una rete di vendita orientata su standard di qualità e di valorizzazione del territorio e delle sue tradizioni sia per gli ospiti che per i cittadini residenti, in quanto attività direttamente incidenti sulla qualità del contesto, la gradevolezza dell'impatto visivo delle aree interessate e quindi sulla loro positiva fruibilità, anche estetica, che può del resto contribuire a prevenire fenomeni di degrado non solo visivo ma anche fisico;

vada rafforzata l'efficacia delle misure conservative limitando le attività di commercio di beni non compatibili

con l'identità culturale e storico-architettonica cittadina considerando l'opportunità di stabilire un congruo periodo di monitoraggio e valutazione degli effetti direttamente ed indirettamente derivanti dal presente provvedimento e che tale periodo, in ragione delle dinamiche socio-economiche rilevanti, possa essere stabilito in tre anni.

Ritenuto necessario addivenire ad una Deliberazione che contrasti l'esercizio delle attività ritenute non compatibili con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, da sottoporre all'Intesa con la Regione e sentito il Ministero della Cultura previsto dall'articolo 1 comma 4 del sopracitato Decreto Legislativo 222/2016

Il Consiglio Comunale impegna Il Sindaco e la giunta entro 30 giorni a:

- approvare le seguenti misure miranti a disciplinare l'esercizio di attività non compatibili con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale della Città, con delimitazione delle aree interessate:

Negli esercizi che si affacciano sulle aree interessate da flussi pedonali intensi, negli esercizi ubicati in edifici sottoposti a tutela culturale di cui al D.Lgs. n. 42/2004 e con particolare riferimento agli esercizi ubicati nella

perimetrazione dell'ambito definito dal Distretto Urbano del Commercio:

- non sia consentito, per un periodo di tre anni, l'insediamento, anche per trasferimento, di attività che non prevedono obbligatoriamente la presenza di un addetto quali, a titolo di esemplificazione, tintolavanderie a gettone, locali attrezzati in modo esclusivo con apparecchi automatici per la vendita o la somministrazione;
- non sia consentito, per un periodo di tre anni, attività di centri telefonici, internet point, money transfer ed Exchange money, sexy shop, attività di "compro oro" svolte in via esclusiva o prevalente, esercizi di commercio al dettaglio e/o ingrosso per la vendita di accessori per telefonia ad esclusione di esercizi di cui sia titolare un gestore autorizzato per la telefonia mobile, esercizio al dettaglio di rottami e materiali da recupero, sale scommesse, bingo o similari, attività di macelleria o polleria che prevedono la vendita di prodotti non di origine italiana (fatti salvi quelli dotati di specifici marchi di qualità), esercizi commerciali al dettaglio e/o all'ingrosso che offrono in vendita prodotti di provenienza non tracciabile, empori o bazar con vendita di souvenir o prodotti standardizzati.

per le attività già esistenti nelle aree già menzionate non è consentito effettuare alcun ampliamento dell'attività già esistente.

- dare mandato alla Polizia Locale di predisporre controlli puntuali mensili per verificare il rispetto delle misure elencate, producendo una relazione scritta di detti controlli fruibile dai componenti del Consiglio Comunale;

Roggero Mattia

Cuttica di Revigliasco Gianfranco

Lumiera Cinzia